

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 23/03/2005**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

**SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

1) Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge n.447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21.01.2002 n.45, le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose.

2) Non sono soggette al presente regolamento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali, in quanto trattasi di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici essendo la condizione di disturbo più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'art.659 del C.P.

**Art.2 DEFINIZIONI**

1) Il presente regolamento disciplina le attività dei cantieri, le manifestazioni a carattere temporaneo, le attività agricole e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere della temporaneità. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

## **SEZIONE 2: CANTIERI**

### **Art.3 GENERALITA'**

- 1) All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
- 2) All'interno di detti cantieri devono comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente circostante.
- 3) In attesa dell'emanazione delle norme specifiche previste all'art.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/95, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

### **Art.4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E ORARI DI ATTIVITA' DEI CANTIERI**

- 1) L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, ad esclusione dei periodi stabiliti nei successivi commi, è svolta, di norma, in tutti i giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
- 2) Durante il periodo estivo, individuato nella fascia temporale compresa fra il 01.05. e il 30.09. di ogni anno, ai fini della determinazione degli orari dei cantieri e delle relative attività rumorose il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti tre zone:

ZONA A - Territorio posto sopra la Strada Statale;

ZONA B - Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia;

ZONA C - Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare.

- 3) Nell'ambito delle predette zone l'attività dei cantieri si svolge, salvo specifica autorizzazione, nei giorni feriali ad esclusione dei prefestivi e dei festivi e con orari determinati in modo differenziato in ragione della particolare vocazione turistica di una zona della città rispetto ad un'altra, sulla base del seguente schema:

ZONA A - DAL 18/5 AL 13/9 DI OGNI ANNO:

DALLE 08,00 ALLE 13,00 E DALLE 15,00 ALLE 19,30;

ZONA B - DAL 18/5 AL 13/9 DI OGNI ANNO:

DALLE 08,30 ALLE 13,00 E DALLE 15,00 ALLE 19,30;

ZONA C - DAL 1/5 AL 30/09 DI OGNI ANNO:

DALLE 09,00 ALLE 13,00 E DALLE 15,30 ALLE 19,30;

- 4) Rispetto agli orari sopra richiamati, è consentito anticipare di mezz'ora l'apertura antimeridiana del cantiere per l'esecuzione delle operazioni di pulizia, preparazione e/o approntamento dello stesso.

## **Art.5 LIMITI E ORARI PER LE ATTIVITA' RUMOROSE**

1) Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti ( ad esempio escavazioni e demolizioni ) e l'impiego di macchinari rumorosi ( ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc. ).

Le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento.

2) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il periodo estivo come di seguito determinato possono essere svolte secondo i seguenti orari differenziati per zone del territorio comunale così come precedentemente determinate ai sensi del 1° comma dell'art.4:

ZONA A dal 15/5 al 15/9 di ogni anno:  
Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30.  
Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.

ZONA B dal 15/5 al 15/9 di ogni anno:  
Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30.  
Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.

ZONA C dal 1/5 al 30/9 di ogni anno:  
Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30.  
Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.

Nel periodo dal 01.06 al 15.09 di ogni anno, nella zona C non verranno comunque autorizzate attività temporanee nei cantieri edili comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

3) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il periodo invernale possono essere svolte come segue:

ZONA A e B Dal 16/9 al 14/5 di ogni anno:  
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00  
ad esclusione dei giorni festivi.

ZONA C Dal 1/10 al 30/4 di ogni anno:  
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00  
ad esclusione dei giorni festivi e del sabato pomeriggio.

4) Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite Leq di 70 dB (A) riferito ad un tempo di misura (TM) > o uguale a 10 minuti rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

5) Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere rispettati i limiti assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica del territorio.

## **Art.6 CASI PARTICOLARI**

1) I cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, al fine di contemperare le esigenze dei medesimi con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, devono:

a) dotarsi di accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale sia attraverso idonea organizzazione dell'attività;

b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose devono dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate sui tempi e le modalità di esecuzione delle stesse;

c) al fine di tutelare la sicurezza dei passanti ed evitare la diffusione di inquinanti aerei (polveri, detriti etc) nell'ambiente circostante devono adottare idonei sistemi di contenimento di detti inquinanti. Durante il periodo estivo nelle aree di maggiore flusso turistico i sistemi di protezione di cui alla precedente lett.c) devono anche tenere conto dell'aspetto estetico.

2) Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità ( linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, etc ) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione o in casi di assoluta e inderogabile necessità documentata, è concessa deroga agli orari, ai divieti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

3) Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture o ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato e/o di durata superiore ad anni due, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

4) Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei turisti e limitare di conseguenza tutti quegli elementi disturbanti e di disagio che derivano dai lavori edili di grossa entità e che comportano l'utilizzo di escavatori, betoniere, circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri etc,

nel periodo 15 maggio – 20 settembre di ogni anno nella zona C del territorio così come individuata nel precedente art. 4, fatti salvi i lavori edili che attengono alla realizzazione di opere pubbliche, è fatto divieto di eseguire lavori edili comportanti demolizioni, escavazione e circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri.

## **Art.7 PROCEDURE**

1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, comprese le lavorazioni disturbanti e le attività rumorose, nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti artt.4 e 5 è soggetto a preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie al competente Sportello Unico per le Attività Produttive.

2) La comunicazione deve essere presentata, di norma, 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il modello predisposto dal Dirigente competente con propria determinazione e allegando la documentazione in esso prevista.

3) Lo Sportello Unico verifica la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima, e l'attività è tacitamente autorizzata se entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della comunicazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso un motivato diniego.

4) Copia del presente regolamento deve essere allegato ai permessi di costruire rilasciati dai competenti uffici del Settore Edilizia Privata, mentre per quel che riguarda le DIA le stesse dovranno riportare la dichiarazione del soggetto intestato di essere a conoscenza della presente normativa in materia di attività nei cantieri.

### **SEZIONE 3: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO**

#### **Art. 8 DEFINIZIONI**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette quindi alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito e sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive che prevedono l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

#### **Art.9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO E LIMITI**

1) Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) della Legge n.447/95 ( aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo o all'aperto ) devono di norma rispettare i limiti indicati nella Tab.1 allegata. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri e i limiti indicati nella Tab.2.

2) Al di fuori degli orari indicati nelle Tab.1 e 2 devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.97.

3) Lo svolgimento delle manifestazioni indicate nel presente articolo è ,di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle Tab.1 e 2 anche, ai fini della tutela della salute degli utenti, del limite massimo di esposizione per il pubblico, fissato in  
108 dBa LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico stesso.

#### **Art.10 PROCEDURE**

1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni indicate nei precedenti artt. 8 e 9 è consentito previa comunicazione da presentarsi in triplice copia al competente Sportello Unico per le Attività Produttive.

2) La comunicazione deve essere presentata, di norma, 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando il modello predisposto dal Dirigente competente con propria determinazione e allegando la documentazione in esso prevista.

3) Lo Sportello Unico verifica la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima, e l'attività è tacitamente autorizzata se entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della comunicazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso un motivato diniego.

4) Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni contenute nelle Tab.1 e 2 allegate possono essere autorizzate in deroga. In questo caso la relativa istanza dovrà essere presentata, di norma, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando il modello predisposto dal Dirigente competente con propria determinazione e allegando una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga, se sussistono le condizioni, è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta, acquisito eventualmente il parere dell'ARPA o dell'Ufficio Ambiente del Comune.

5) Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14.11.97 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

## **SEZIONE 4: PARTICOLARI SORGENTI SONORE**

### **Art. 11 MACCHINE DA GIARDINO E ALTOPARLANTI SUI VEICOLI**

- 1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
- 2) L'impiego di tali macchine deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3) L'uso di altoparlanti sui veicoli a scopo di pubblicità, ai sensi dell'art.59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, così come sostituito dall'art.49 del D.P.R. 16.09.96 n.610, è consentito, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 dei soli giorni feriali.

### **Art.12 ATTIVITA' AGRICOLE**

Ai sensi del comma 3 dell'art.11 della L.R. n.15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di autorizzazione e, pertanto, non sono tenute a presentare comunicazione al Comune.

### **Art.13 MISURAZIONI E CONTROLLI**

- 1) Per quel che attiene alle modalità di effettuazione delle misurazioni del rumore valgono le disposizioni contenute nella deliberazione G.R. 21.01.2202 n.45.
- 2) L'attività di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento è demandata all'ARPA, all'Ufficio Ambiente del Comune e al Comando Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Art.14 SANZIONI**

- 1) Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla Legge n.447/95, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.10, comma 3, della Legge n.447/95 consistente nel pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14.
- 2) Qualora, a seguito di controlli, gli Organi preposti accertino l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo svolte in difformità da quanto comunicato al Comune o prescritto nell'autorizzazione, ovvero l'esercizio di dette attività senza aver inoltrato al Comune medesimo la prescritta comunicazione o aver ottenuto l'autorizzazione a seconda dei casi previsti, il Comune può sospendere l'attività con effetto immediato fino ad avvenuta regolarizzazione.

### **Art.15 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, composto di numero quindici articoli entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione del deliberato all'Albo Pretorio del Comune .Da tale data sono abrogati tutti i provvedimenti comunali e le eventuali norme regolamentari in contrasto con la nuova disciplina.

\*\*\*\*\*